

***Osservazioni di Edison al Documento di consultazione 177/2019/R/tlr***

**“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.  
orientamenti finali”**

**1) OSSERVAZIONI GENERALI**

Edison, come già sottolineato in risposta al primo DCO 637/2018/R/TLR, apprezza lo sforzo dell'Autorità di introdurre obblighi minimi per la trasparenza dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e in materia di monitoraggio dei prezzi e la scelta di semplificare quest'ultimo rispetto a quanto proposto nel primo documento di consultazione. L'intervento dell'Autorità, basato sulla definizione degli obblighi di trasparenza in materia di contratti di fornitura, prezzi, fatturazione, qualità del servizio e di prestazioni ambientali, consentirà di promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione e assicurare un'adeguata tutela del cliente.

Edison concorda con gli obiettivi del presente documento e con la proposta dell'Autorità di adottare un primo periodo di regolazione in materia di trasparenza di quattro anni (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023) invece che tre come precedentemente proposto. Infatti, un primo periodo di regolazione più lungo permetterà di valutare meglio un'eventuale revisione della disciplina della trasparenza.

Per quanto riguarda la proposta di applicare delle **misure di gradualità e flessibilità** per l'introduzione della disciplina sulla trasparenza, da differenziare in relazione alle dimensioni degli esercenti, se ne condivide il principio generale. Si sottolinea però la possibile criticità relativa alla fascia degli esercenti di media dimensione che così come è definita potrebbe risultare ampia e variegata. Tale eterogeneità in un settore in via di sviluppo potrebbe richiedere, in corso d'opera, una diversa applicazione delle regole di trasparenza secondo criteri non necessariamente legati alla classe dimensionale così come oggi definita.

Edison accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di escludere la modalità di determinazione del prezzo dai **contenuti minimi del contratto di fornitura**. Inoltre, per quanto riguarda il termine per l'adeguamento dei contratti preesistenti alla nuova disciplina, si condivide l'adozione di un termine unico a prescindere dalla classe di appartenenza dell'esercente. In un'ottica di tutela dell'utente, Edison condivide la proposta dell'Autorità di comunicare almeno 30 giorni prima le eventuali modifiche unilaterali al contratto.

Edison condivide le disposizioni presentate dall'Autorità in materia di **trasparenza dei prezzi**. In particolare, è favorevole alla pubblicazione della tipologia di tariffa, ovvero offerta commerciale, e al dettaglio delle informazioni richieste all'esercente così come formulate all'art 8.1 dello Schema di Articolato contenuto nel presente DCO. Inoltre, accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di non pubblicare sul sito internet le

modalità di determinazione ed aggiornamento dei prezzi e di, invece, rendere noto all'utente in fase precontrattuale le condizioni economiche proposte per la fornitura del servizio e la metodologia di aggiornamento del prezzo di fornitura. Riteniamo che la scheda informativa, da fornire all'utente in fase precontrattuale e con l'indicazione del prezzo praticato, della metodologia per il suo aggiornamento e della stima complessiva annua per le spese di fornitura, risponda pienamente all'intento di tutela dei consumatori. Per tale ragione riteniamo utile che l'obbligo venga rispettato da tutti gli esercenti

Per quanto riguarda le informazioni minime da includere nei **documenti di fatturazione**, apprezziamo lo sforzo dell'Autorità di escludere alcune di esse dagli obblighi di trasparenza in materia di fatturazione come ad esempio le modalità di pagamento, le modalità di aggiornamento del prezzo di fornitura e il dettaglio della fonte normativa e contrattuale alla base dell'aggiornamento.

Edison condivide le proposte dell'Autorità in tema di **obblighi di trasparenza in materia di qualità del servizio** in quanto ritiene necessario garantire ai clienti una qualità commerciale elevata. Pur condividendo il principio generale in materia di **autolettura**, si coglie l'occasione per evidenziare una criticità dettata dalle caratteristiche tipiche del settore: in molti condomini, ad esempio, in cui è presente il telecalore come servizio di climatizzazione, il misuratore si trova all'interno del locale termico che per motivi di sicurezza è accessibile solo agli addetti ai lavori. Vista la rilevante criticità, riteniamo non opportuno prevedere l'obbligo di raccolta dell'autolettura da parte dell'esercente in modo da non incorrere in rischi legati alla sicurezza personale del cliente stesso. Inoltre, anche la previsione di obbligo parziale richiederebbe comunque la lavorazione dei dati raccolti da parte dell'esercente, generando una complessità gestionale per poche utenze non telelette.

Inoltre, viene accolta favorevolmente la proposta di trasferire nel provvedimento sulla trasparenza gli obblighi informativi previsti dalla RQCT.

Accogliamo con favore la proposta di effettuare la *disclosure* delle **prestazioni ambientali** a valle della definizione di una metodologia che consideri le fonti energetiche impiegate ed il contributo alla decarbonizzazione che il servizio di telecalore offre. Riteniamo opportuno che l'insieme di informazioni richieste per la valutazione delle prestazioni ambientali enfatizzi i benefici apportati dai sistemi di telecalore rispetto alla situazione antecedente in cui erano presenti sistemi di climatizzazione alternativi. Infine, in tale contesto riteniamo utile dare evidenza dell'importanza che i sistemi di teleriscaldamento alimentati da biomassa legnosa hanno in alcune realtà territoriali. Infatti, tali sistemi forniscono calore utilizzando fonti energetiche locali. Al fine di favorire la decarbonizzazione, si potrebbe evidenziare come parametro ambientale la quantità di CO<sub>2</sub> evitata, grazie all'uso del telecalore, rispetto alla somma della CO<sub>2</sub> emessa dalle fonti/tecnologie preesistenti a questo ultimo.

In conclusione, Edison apprezza la decisione dell'Autorità di apportare ulteriori semplificazioni, rispetto a quanto prospettato nel primo documento di consultazione, al **sistema di monitoraggio prezzi**.